

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2025
429/2025/R/COM**

AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2025, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 361/2025/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1354^a *bis* riunione del 26 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49 (di seguito: TFUE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" approvato con la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas;
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PR GNL) (RTRG 2024-2027), approvato con deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com (di seguito: deliberazione 633/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 45/2024/R/com (di seguito: deliberazione 45/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com (di seguito: deliberazione 599/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 131/2025/R/com (di seguito: deliberazione 131/2025/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2025, 198/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 198/2025/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/gas di seguito: deliberazione 215/2025/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2025, 281/2025/R/com (di seguito: deliberazione 281/2025/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 361/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2025/R/gas);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 36087 del 15 settembre 2025 (prot. Autorità 63850 del 15 settembre 2025);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e di Cassa prot. GSE/P20250096173 del 23 settembre 2025 (prot. Autorità 65671 del 23 settembre 2025) (di seguito: comunicazione 23 settembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 23 settembre 2025, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2026;
- l’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che, in generale, a fronte di una liquidità più che sufficiente registrata nel mese di agosto, si prevede una progressiva e significativa riduzione delle disponibilità finanziarie nel medio termine.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- la progressiva riduzione della liquidità prevista presso Cassa è *in primis* da ricondurre alla condizione di significativo squilibrio del conto alimentato dalla componente A_{SOS} , il cui gettito annuo è inferiore agli oneri di competenza previsti per gli anni 2025 e 2026, aumentati rispetto a quelli degli anni precedenti anche per effetto dell’entrata in vigore di diversi nuovi regimi di incentivazione;
- inoltre, molti elementi della componente A_{RIM} sono stati annullati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari in considerazione delle giacenze dei relativi conti, e ciò sta progressivamente riducendo le medesime giacenze;
- ciò comporta che, alle aliquote attuali, il conto alimentato dalla componente A_{SOS} sia previsto in significativo deficit alla fine del 2026;
- complessivamente, il settore elettrico mantiene comunque una liquidità che consente, almeno nel breve periodo, di mantenere le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} ai livelli attuali;
- con le deliberazioni 131/2025/R/com e 281/2025/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19/25, prevedendo che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS} per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW siano poste pari a zero dal 1 aprile 2025 al 30 settembre 2025;
- le disposizioni del decreto-legge 19/25 cessano la loro efficacia a partire dal 1 ottobre 2025.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- i profili di criticità per il settore gas per le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza risultano definitivamente rientrati dopo le disposizioni del decreto-legge 19/25;
- si registrano, invece, oneri in aumento in capo ai conti alimentati dalle componenti RE/RET e UG1;
- complessivamente, il settore gas mantiene comunque una liquidità che appare sufficiente a sostenere, almeno nel breve periodo, gli oneri previsti;
- il punto 3 della deliberazione 198/2025/R/gas ha previsto di aggiornare, per il periodo 1 ottobre 2025 – 31 marzo 2026, il valore della componente CRV^{OS} di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG, ponendolo pari a 0,0221 €/Smc;
- il punto 4 della deliberazione 198/2025/R/gas ha previsto, altresì, che l'elemento OS_{STUI} sia annullato per il periodo 1 ottobre 2025 – 31 marzo 2026;
- il punto 8 della deliberazione 215/2025/R/gas ha posto, a partire dall'1 ottobre 2025, il valore del coefficiente k di cui al comma 15.2 della RTTG pari a 2,9.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 9.1, che la componente QT_i a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_i), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
 - al comma 9.2, che la componente QT_i sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .

CONSIDERATO CHE:

- è stato rinvenuto un errore materiale al punto 1 della deliberazione 361/2025/R/gas.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- riattivare, per il quarto trimestre 2025, le aliquote della componente tariffaria A_{SOS} espresse in centesimi di euro/kWh per le tipologie altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, annullate per il semestre 1 aprile – 30 settembre 2025 in ottemperanza alle disposizioni del decreto-legge 19/25;
- confermare tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- applicare quanto previsto al punto 3 della deliberazione 198/2025/R/gas in merito alla riattivazione della componente tariffaria CRV^{OS} ;
- confermare tutti gli altri valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con riferimento alla componente QT_i , di cui all'articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^C , aggiornando la Tabella 3 del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2025, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2025, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tablelle 2, 3, 4 e 5, allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati.

- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, di cui al comma 1.6 della deliberazione 131/2025/R/com, sono confermate.
- 1.7 Il 100% del gettito della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 599/2024/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori della componente tariffaria UG3, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2025, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 281/2025/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2024, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 384/2024/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori della componente tariffaria $UG3_T$ in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2025, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 281/2025/R/com, sono confermati.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2025.
- 2.8 Il valore della componente CRV^I e della sottocomponente CRV^{INN} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, di cui al comma 2.8 della deliberazione 131/2025/R/com, è confermato fino al 30 settembre 2026.
- 2.9 Il valore della componente CRV^{OS} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2025 al 31 marzo 2026 è pari a 2,2100 centesimi di euro/smc, di cui 0,0000 centesimi di euro/smc relativi all'elemento OS_{STUI} , come previsto dai punti 3 e 4 della deliberazione 198/2025/R/gas.
- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui al comma 2.10 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui al comma 2.11 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.

- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, di cui al comma 2.12 della deliberazione 131/2025/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2026.

Articolo 3

Determinazione della componente QT_t e modifiche al TIVG

- 3.1 Con decorrenza 1 ottobre 2025, la Tabella 3 del TIVG è sostituita con la seguente tabella.

Tabella n. 3 Componente QT_t di cui all'articolo 9

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dal 1 gennaio 2025</i>	2,864460
<i>Dal 1 aprile 2025</i>	1,930444
<i>Dal 1 ottobre 2025</i>	2,350297

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Al punto 1 della deliberazione 361/2025/R/gas, dopo le parole “al TIVG” sono aggiunte le parole “con efficacia dall’1 gennaio 2026”.
- 4.2 Il presente provvedimento, il TIVG e la deliberazione 361/2025/R/gas, come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ed entrano in vigore dal 1 ottobre 2025.

26 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini